

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17279 del 02/07/2018 (Rv. 649517 - 01)

Società a partecipazione pubblica - Esercizio di attività commerciale - Soggezione al fallimento - Sussistenza - Fondamento.

Tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 17279 del 02/07/2018 (Rv. 649517 - 01)

Riferimenti normativi: Cod Civ art 2221, Dlgs 14 2019 art 121, Dlgs 14 2019 art 001